



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2° MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
 Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440
 Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito Web: ic2massaia.gov.it

Al Personale I.C. "2° Massaia"
 Al Direttore dei s.g.a.
 Sitoweb

OGGETTO: D.Lg.vo n. 74/17 e D. Lgvo n. 75/17

Si trasmette per opportuna conoscenza e condivisione quanto in oggetto, invitando il Personale tutto ad una attenta lettura.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017);

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 - Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127) (GU Serie Generale n.149 del 28-06-2016)

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi sul pubblico impiego e sulle performance dei dipendenti della pubblica amministrazione che erano stati licenziati dall'esecutivo lo scorso 19 maggio. Si tratta del decreto legislativo 74 e 75 del 2017 contenenti disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 che detta la riforma della pubblica amministrazione, che sono entrati in vigore ufficialmente il 22 giugno scorso.

Il pacchetto più importante riguarda le innovazioni al testo unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001) le cui modifiche sono contenute nel decreto legislativo numero 75. Cambia in particolare il codice disciplinare con la possibilità di licenziare a seguito di insufficiente rendimento o di gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, arriva il nuovo regime per le visite fiscali e le regole per i concorsi pubblici con il capitolo sulla stabilizzazione dei precari storici delle PA. Arrivano sanzioni più efficaci in caso in cui il dipendente pubblico compia uno sbaglio, ora i vizi formali della procedura non consentiranno più di annullare le sanzioni. Spazio da settembre al polo unico delle visite fiscali, che verranno gestite dall'Inps che già le gestiva per i dipendenti privati. Ci sono anche misure per agevolare il rispetto delle quote di riserva per l'assunzione dei lavoratori disabili con un sistema sanzionatorio più efficace e un nuovo rapporto tra legge e contratto di riferimento.

Il decreto legislativo 74/2017, che modifica il dlgs 150/2009, ha, invece, lo scopo di migliorare la produttività dei lavoratori attivi nel settore pubblico e di potenziare l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Ispirandosi ai principi di semplificazione, il testo introduce alcune novità per quanto riguarda il sistema premiale e di valutazione del rendimento dei dipendenti. Prima di tutto, si è chiarito che il rispetto di queste disposizioni non solo incide sull'erogazione dei premi ma anche sulla progressione economica, sul conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità.

Alla presente comunicazione si allegano i link dei due decreti.

Allegato 1: D.Lgs. 25.5.17, n. 74-Modifiche al D.Lgs. 150-2009

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00088/sq>

Allegato 2: D.Lgs. 25.5.17, n. 75 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 165 del 2001

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00089/sq>

Il D.Lgs. n.116/2016 reca la revisione delle norme del TU n. 165/2001 in materia di licenziamento disciplinare dei dipendenti che attestino falsamente la propria presenza in servizio "mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", ovvero abbiano giustificato la propria assenza dal servizio "mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia". Il Decreto integra



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2° MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440

Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito Web: ic2massaia.gov.it

l'articolo 55-quater del D.Lgs.n. 165/2001, chiarendo che

"Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta". Il nuovo comma 3-bis dispone, infatti, che la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza "ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze", determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto alla percezione di un "assegno alimentare "... nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti (assegno introdotto a seguito del parere delle Commissioni parlamentari), "senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato". La "immediatezza" del provvedimento è poi declinata prevedendo che il responsabile dell'ufficio in cui lavora il dipendente "colto in flagrante" o il responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari ove lo accerti per primo, dispone la sospensione con provvedimento da assumersi entro quarantotto ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. L'eventuale violazione di tale termine non ha effetti sulla sospensione o sul successivo procedimento finalizzato al licenziamento, fatta salva l'eventuale responsabilità del soggetto al quale essa sia imputabile.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16G00127/sq>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo De Rosa

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993